



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 56

DATA PUBBLICAZIONE 8/01/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

1.	COMUNICAZIONI F.I.G.C.	2
1.1.	Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK B (dal comunicato ufficiale n. 184 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)	2
2.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
2.1.	Modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 229 della L.N.D.)	2
2.2.	Introduzione del comma 5 dell'art. 25ter delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 230 della L.N.D.)	2
2.3.	Termini e modalità di ritesseramento dei calciatori/calciatrici "Giovani" e "Giovani di Serie" (dal comunicato ufficiale n. 231 della L.N.D.)	2
2.4.	Modifiche all'art. 20 bis delle N.O.I.F. e introduzione dell'art. 20 ter delle N.O.I.F. e modifiche all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 244 della L.N.D.)	3
2.5.	Modifiche agli artt. 16, 20 e 52 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 245 della L.N.D.)	3
2.6.	Modifiche agli artt. 31, 33 e 124 del Codice di Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 246 della L.N.D.)	3
2.7.	Legge di Bilancio 2026, n. 199, del 30 dicembre 2025 (dalla Circolare n. 25 della L.N.D.)	3
2.8.	D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 recante disposizioni urgenti in materia termini normativi - Saggio interessi legali anno 2026 – Tabelle ACI 2026 (dalla Circolare n. 26 della L.N.D.)	3
2.9.	Anno 2026 – Principali scadenze fiscali (dalla Circolare n. 27 della L.N.D.)	4
2.10.	Segreteria L.N.D.	4
2.10.1.	Partecipazione Di Giovani Calciatori e Calciatrici All'attività Agonistica	4
2.10.2.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e	4
2.10.3.	Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Accolti	5
2.10.4.	Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Respinti	5
3.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	5
3.1.	Segreteria S.G.S.	5
3.1.1.	Termini e tasse di iscrizione attività di base settore giovanile e scolastico – Seconda fase 2025/2026	5
3.1.2.	Campionato Under 17 Femminile – Play-Off	7
3.1.3.	Campionato Under 15 Femminile – Play-Off	8
3.1.4.	Convocazioni Centro Federale Territoriale – Novarello	9
3.1.5.	Convocazioni Centro Sviluppo Territoriale – Leinì	11
3.1.6.	Convocazione Selezione Territoriale U15 Femminile Sgs	13
3.1.7.	Convocazione Selezione Territoriale U15 Femminile SGS	14
3.1.8.	Fase Interregionale Under 13 Futsal Elite 2025/2026 - Attività Nazionale Giovanile Under 13 di calcio a 5	16
3.1.9.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività - accolti	16
3.1.10.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività - Respinti	16
3.2.	Modifiche al programma gare	17
3.2.1.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	17
4.	RISULTATI	17
5.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	18
6.	TRIBUNALE FEDERALE	21

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK B (dal comunicato ufficiale n. 184 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 184 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK B che si svolgerà a Verano Brianza (MB) dal 9 Febbraio al 14 Marzo 2026.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1. Modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 229 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 116/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 229 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Introduzione del comma 5 dell'art. 25ter delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 230 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 117/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 230 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.3. Termini e modalità di ritesseramento dei calciatori/calciatrici “Giovani” e “Giovani di Serie” (dal comunicato ufficiale n. 231 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 118/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 231 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.4. Modifiche all'art. 20 bis delle N.O.I.F. e introduzione dell'art. 20 ter delle N.O.I.F. e modifiche all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 244 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 131/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 244 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.5. Modifiche agli artt. 16, 20 52 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 245 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 132/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 245 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.6. Modifiche agli artt. 31, 33 e 124 del Codice di Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 246 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 133/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 246 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.7. Legge di Bilancio 2026, n. 199, del 30 dicembre 2025 (dalla Circolare n. 25 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 25 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 36 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.8. D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 recante disposizioni urgenti in materia termini normativi - Saggio interessi legali anno 2026 – Tabelle ACI 2026 (dalla Circolare n. 26 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 26 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 1 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.9. Anno 2026 – Principali scadenze fiscali (dalla Circolare n. 27 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 27 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analogo pubblicazione n. 2 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.10. Segreteria L.N.D.

2.10.1. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nascita	Termine	Decorrenza
PETRELLA MATTIA	BAGNELLA CALCIO 1972	31/03/2010	17/12/2026	07/01/2026
VITAGLIONE VINCENZO	BAGNELLA CALCIO 1972	25/06/2010	20/10/2026	07/01/2026
RIBOLZI EDOARDO	FOSSANO CALCIO	30/12/2010	19/08/2026	08/01/2026
FARINON MAXIMO	FOSSANO CALCIO	03/11/2010	08/08/2026	08/01/2026

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

2.10.2. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
4573518	TORTA MATTEO	01/08/1993	ASD VALLE ELVO	23/12/2025
6676123	LAURITANO SEBASTIANO	27/08/2002	ASD BORGARO NOBIS 1965	23/12/2025
6950865	BOTALLA MICHELE	09/08/2003	ASD CE.VER.SA.MA BIELLA	24/12/2025
6929357	OMOREGBE RAY MURPHY	28/08/2005	ASD VERBANIA CALCIO	27/12/2025
5323369	PIAGNI ANDREA	10/09/1997	ASD BULE'BELLINZAGO	27/12/2025
4596651	CAPUTO GIULIANO	22/03/1997	ASD BULE'BELLINZAGO	27/12/2025
4788454	SASSI ALESSANDRO	26/09/1996	TORRI BIELLESI A.S.D.	29/12/2025
5344977	VAQARI MATTEO	29/09/1998	ASDC CANELLI 1922	29/12/2025
7043536	MOUSSAFIR NABIL	25/06/2002	ASD BULE'BELLINZAGO	29/12/2025
1103348	ZE FRANCIS JUNIOR	26/06/2001	ASD CHIERI	30/12/2025
2133612	DIMITRI MANUEL	10/08/2007	ASD DRUENTINA	30/12/2025
6921424	VINCENS VINCES KEVIN J	27/12/2001	ASD SALE	31/12/2025
3566935	CORRADINO PAOLO	26/06/1986	ASD S.D. SAVIO ASTI	31/12/2025
2008951	SPONZILLI STEFANO	15/11/2003	U.S. IVREA CALCIO ASD	02/01/2026
6659368	GRANDINI LORENZO	20/09/2003	U.S. IVREA CALCIO ASD	02/01/2026
3168881	GUAZZO MATTEO	17/04/1982	ASD CORTEMILIA	05/01/2026
5510010	RECCHIUTO NICHOLAS	24/04/2002	ASDC CANELLI 1922	05/01/2026
1024739	PESCARA MONT CRISTIAN	26/03/1991	ASD BULE'BELLINZAGO	05/01/2026
5854405	IMPERATO VITTORIO	21/01/2003	ASD BULE'BELLINZAGO	05/01/2026

2021222	STIVALA CRISTIAN	22/05/2006	ASD PRO VILLAFRANCA	07/01/2026
6565789	BOARINO ANDREA	26/08/2001	ASD FORTITUDO F.O.	07/01/2026
5499344	SEKKA SOUFIANE	31/10/1999	ASD PRO EUREKA	07/01/2026
4753973	CHIRULLI MATTIA	23/11/1997	BORGO VITTORIA CIT TURIN	07/01/2026
6663802	TABONE LUCA	21/04/2002	ASD VALLORCO	08/01/2026
5789886	PINTO ALESSIO	23/02/2003	ASDC CANELLI 1922	08/01/2026
1015205	CAMARA MOHAMED	20/04/1997	USD LIBARNA	08/01/2026
4063028	PATTI DANIELE	21/05/1990	US GAGLIANICO C.S.I.	08/01/2026
2850393	BOVOLENTA MATTEO	20/06/2007	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	08/01/2026
2422294	LUZZI ANDREA	06/10/2006	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	08/01/2026
2254213	MAKROUM SALAH ADDINE	11/07/2005	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	08/01/2026

2.10.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esamine le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2506949	CAVALLO GABRIELE	10/12/2007	ADP VIANNEY
4462042	DAMIANI FRANCESCO	18/10/1992	ASD CALCIO LEINI

2.10.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esamine le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
1102751	DA SILVA MEDEIROS LUAN FAB	10/04/2003	FC TORINESE 1894 ASD
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della Società e non a quello di posta certificata.		

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

3.1. Segreteria S.G.S.

3.1.1. TERMINI E TASSE DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI BASE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – SECONDA FASE 2025/2026

In relazione allo svolgimento delle Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico, si comunica che le relative iscrizioni alla seconda fase dovranno essere perfezionate attraverso il sito piemontevda.ind.it alla voce **“AREA RISERVATA – Area Società”** da **Lunedì 12 Gennaio a Lunedì 2 Febbraio 2026 (termine ultimo ore 18.00)**, seguendo la procedura proposta al link **“Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”**.

Tale adempimento dovrà essere osservato da tutte le Società operanti sul territorio regionale in riferimento alle iscrizioni ai seguenti Tornei:

Esordienti 1° anno primaverile – Esordienti 2° anno primaverile – Esordienti misti primaverile – Pulcini 1° anno primaverile – Pulcini 2° anno primaverile – Pulcini misti primaverile – Primi Calci primaverile – Piccoli Amici primaverile – Esordienti Calcio a 5 primaverile – Pulcini Calcio a 5 primaverile – Primi Calci Calcio a 5

L'inizio della seconda fase dei Tornei Esordienti 1° anno primaverile – Esordienti 2° anno primaverile – Esordienti misti primaverile – Pulcini 1° anno primaverile – Pulcini 2° anno primaverile – Pulcini misti primaverile – Primi Calci primaverile – Piccoli Amici primaverile sarà a discrezione delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali, dopo aver consultato le Società iscritte.

Si evidenzia che, come specificato sul Comunicato Ufficiale regionale n. 3 del 12/7/2025, all'atto dell'iscrizione per la partecipazione ai rispettivi Tornei della fase primaverile dell'Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico le Società debbono versare i seguenti importi per ciascuna squadra iscritta, attraverso **bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810.**

Le Società dovranno versare l'importo di Euro 60,00 per ogni nuova squadra iscritta alle suddette attività, fatta eccezione per i Primi Calci ed i Piccoli Amici la cui adesione è a titolo gratuito.

N.B.: Tali importi non sono dovuti per quelle squadre già iscritte all'attività di base autunnale.

I diritti di affiliazione alla F.I.G.C. sono fissati in Euro 20,00 (solo per Società di nuova affiliazione e che non hanno partecipato alla fase autunnale).

La tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per le società federali è pari ad Euro 30,00 (solo per Società di nuova affiliazione e che non hanno partecipato alla fase autunnale).

Affinché la procedura di iscrizione sia conclusa con successo, le società dovranno provvedere alle operazioni di ricarica portafoglio iscrizioni e di pagamento dell'iscrizione seguendo la procedura sotto riportata:

Ricarica portafoglio ISCRIZIONI:

1) esecuzione del bonifico per iscrizione;
2) nella propria area web, alla voce del menù **PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE – Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti** selezionare **Inserimento di richiesta ricarica portafoglio**, nella pagina che si visualizza procedere all'inserimento dei dati richiesti avendo cura di specificare:

TIPO OPERAZIONE: Ricarica

PORTAFOGLIO DESTINAZIONE: Portafoglio Iscrizioni

IMPORTO: inserire importo esatto del bonifico bancario disposto

MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario

CRO: inserire codice CRO rilasciato dall'Istituto di Credito

ABI: inserire codice ABI del proprio Istituto di Credito

CAB: inserire codice CAB del proprio Istituto di Credito

AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO: allegare copia della ricevuta bancaria scannerizzata con file .pdf

Cliccare su **SALVA DEFINITIVO** quando accertati tutti i dati inseriti.

3) Attendere la convalida di ricevimento bonifico da parte del Comitato Regionale.

4) Ricevuta la convalida, riscontrabile dal “semaforo” verde che apparirà a lato della riga di riepilogo della ricarica - disponibile alla voce **Elenco richieste di ricarica portafoglio** presente allo stesso menù precedentemente indicato - si potrà procedere al “pagamento iscrizioni da portafoglio”.

5) Accedere quindi al menù **ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI** alla voce Gestione Pagamenti Iscrizione e selezionare “**Pagamento documenti iscrizione da portafoglio**”, dalla lista documenti di iscrizione da pagare spuntare quello di interesse e cliccare su PAGA SELEZIONATI e verranno visualizzati gli importi da pagare al fondo dei quali nell’apposito spazio PAGA IMPORTO inserire la cifra del bonifico autorizzato e procedere con la conferma.

6) Successivamente alla voce **Gestione Pagamenti iscrizione** selezionare **ELENCO RICEVUTE PAGAMENTO EMESSE** per stampare la relativa ricevuta, che sostituisce a tutti gli effetti quelle emesse dal Comitato Regionale che non ne avrà più archivio.

Esclusivamente per le squadre che hanno già partecipato all’attività di base autunnale nella presente stagione sportiva, non si renderà necessario dematerializzare e allegare un nuovo modello “NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIOCO”, avendo già presentato lo stesso per la fase autunnale dell’attività. Tale modulo dovrà invece essere obbligatoriamente allegato in caso di nuove iscrizioni.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.1.2. CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE – PLAY-OFF

Con riferimento al comunicato ufficiale n. 48 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale allegato al presente comunicato ufficiale si trascrive – qui di seguito – la composizione dei due gironi dei Play-Off del Campionato Under 17 Femminile la cui organizzazione è demandata al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta:

GIRONE A

AOSTA CALCIO 511
MONCALIERI WOMEN SSD
ASD VENARIA REALE

GIRONE B

FCD RHODENSE SSD
TORINO FC
OVADESE WOMEN

Il calendario gare della prima giornata risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

2^ giornata – Domenica 18 Gennaio 2026 – ore 10.30

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:

Perdente primo incontro - Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:

Riposava 1^ giornata - Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro

3^ giornata – Sabato 24 Gennaio 2026 – ore 15.00

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:

Riposava 1^ giornata - Vincente primo incontro (campo prima nominata)

Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:

Società ospitata primo incontro - Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)

Riposa: Società ospitante primo incontro

Accedono alla “Fase Interregionale” la prima classificata di ciascun girone

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del triangolare
6. sorteggio

3.1.3. CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – PLAY-OFF

Con riferimento al comunicato ufficiale n. 49 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale allegato al presente comunicato ufficiale si trascrive – qui di seguito – la composizione del girone dei Play-Off del Campionato Under 15 Femminile la cui organizzazione è demandata al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta:

GIRONE A

ALBA BRA WOMEN

ASD BORGO VITTORIA CIT TURIN

IVREA WOMEN ASD APS

TORINO F.C.

Il calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Accede alla “Fase Interregionale” la prima classificata del quadrangolare.

Per determinare la classifica nel quadrangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del quadrangolare
8. sorteggio

3.1.4. CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE – NOVARELLO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano LOPARCO, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di NOVARA comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

Lunedì 12 gennaio 2026

Presso il **Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro –CFT NOVARELLO Via Dante Graziosi 3 28060 Granozzo con Monticello NO**

Orario convocazione: **14,30**

Orario allenamento: **15,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa:

Ilaria Peirolo cft.piemontevalledaostasgs@figc.it **3939410905**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale

STAFF

Responsabile Tecnico per lo Sviluppo : Rocco FRAMMARTINO

Responsabile Tecnico Territoriale CFT: Luca ROBBA

Allenatore : Simone BRACCHI, Sergio SAGHEDDU, Fiorenzo RIDOLFI, Andrea Bider, Paolo BIASOTTO, Marco PARACCHINO

Preparatore atletico: Massimo GRILLI

Allenatore dei portieri: Mattia VENDEMIATI

Fisioterapista: Andrea DE LUCA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U14 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
BONANNO	NATHAN	23/04/2012	A.S.D. ARONA CALCIO
DE BENEDITTIS	MARCO	01/03/2012	GOZZANO SSDR
DI LORENZO	NICOLO'	19/11/2012	VERBANIA CALCIO
DIAFERIA	TOMMASO	17/09/2012	BIELLESE 1902
DILUCIANO	DANIEL	19/09/2012	CITTA' DI COSSATO

FIANDACA	MANUEL JESON	14/09/2012	CITTA' DI COSSATO
FOLLA	MATTEO	31/07/2012	CAMERI CALCIO
FRIGATO	ANDREA	18/04/2012	DIABOLETTICALCIO
GASHI	JURGEN	07/02/2012	ARONA CALCIO
GUERRA	ALEX	10/06/2012	BAVENO STRESA
LASPADA	ANDREA	28/06/2012	DIABOLETTI CALCIO
LECCHI	ALESSIO	14/11/2012	BAVENO STRESA
MAFFEI	ALESSANDRO	07/04/2012	BIELLESE 1902
MILANI	TOMMASO	09/01/2012	1924 SUNO
MONDADORI	LUCA	12/06/2012	CAMERI CALCIO
PIEMONTESI	RICCARDO	13/10/2012	GOZZANO SSDR
SEMINERIO	NICOLO'	23/01/2012	1924 SUNO
SINESI	LORENZO SABINO	10/09/2012	CIGLIANO CALCIO
SPALLUTO	FEDERICO	05/11/2012	CITTA' DI COSSATO
TEDESCO	LUCA	09/03/2012	VERBANIA CALCIO
CATEGORIA: U13 MASCHILE			
COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
AVERONO	MICHELE	11/05/2013	CIGLIANO CALCIO
BIONDA	GABRIELE	18/05/2013	CALCIO VOGOGNA
CARON	SEBASTIAN	31/07/2013	ARONA CALCIO
CASTELLANI	SAMUELE	27/03/2013	VOLUNTAS SUNA
CHIESA	FEDERICO	07/05/2013	1924 SUNO
COSCIA	EDOARDO	14/04/2013	1924 SUNO
DE BELLIS	DIEGO	19/07/2013	SPORTIVA CALTIGNAGA
DELFINO	FRANCESCO	16/07/2013	S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L.
DI FILIPPA	SEBASTIANO	01/01/2013	VOLUNTAS SUNA
DRIDI	YOUSSEF	01/11/2013	SPARTA NOVARA
FRA	DANIELE	29/05/2013	NOVAROMENTIN S.R.L.
KOUMIR	AMIR	07/03/2013	SPORTIVA CALTIGNAGA
MAIO	GIACOMO	23/08/2013	BEAVERS ASD
MERLA	MARCO	05/01/2013	CIGLIANO CALCIO
PUGLIESE	JACOPO	28/01/2013	BAVENO STRESA SSD
SAHNOUNE	HAMZA	18/04/2013	BEAVERS ASD
SCIARA	SALVATORE	23/07/2013	ARONA CALCIO
SERRATRICE	GABRIELE	14/05/2013	VALLE ELVO
TRAVAGLINO	GIULIO	21/06/2013	SPORTIVA CALTIGNAGA
TREMOLADA	EDOARDO	09/12/2013	BAVENO STRESA SSD

CATEGORIA : U14 FEMMINILE
U15 FEMMINILE

BARATONO	AMBRA	07/05/2012	QUARONESE
CARNISIO	SOFIA	27/02/2011	QUARONESE
COGGIOLA	VITTORIA	16/02/2012	PRO VERCELLI 1892 SRL
DUMA	VITTORIA	15/01/2011	UNION NOVARA
FALCIANI	MARTINA	16/01/2011	PRO VERCELLI 1892 SRL
FERRIGNO	MARTINA	14/09/2012	PONDERANO
GIOIRA	LAURA	07/03/2012	BAGNELLA CALCIO 1972
GIUPPONI	MARTA	28/02/2012	PONDERANO
IMADE	FAITH OSASUMEN	26/10/2012	LIBERTAS RAPID
LISSITCHENKO	VICTORIA	08/12/2012	VIRTUS VILLADOSSOLA
MARCHETTI	MATILDE	31/12/2012	PONDERANO
MASCHETTO	LUCILLA	22/03/2012	COSSATESE
MIGLIORATI	GIULIA	13/07/2011	.UNION NOVARA
MILAS	CARLOTTA MARIA	19/03/2012	PRO VERCELLI 1892 SRL
PEDALINO	REBECCA	04/10/2011	ACCADEMIA BORGOMANERO
PREGNOLATO	SARA	19/04/2011	QUARONESE
SALVIOLI DI FOSSALUNGA	ANDREA EMMA	04/10/2012	GRAVELLONA SAN PIETRO
TOSI	CHIARA	18/08/2012	QUARONESE
UMEROSKA	MELEK	19/11/2011	COSSATESE
VALLERANI	RACHELE	02/06/2012	SANTALESSANDRO

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.1.5. CONVOCAZIONI CENTRO SVILUPPO TERRITORIALE – LEINÌ

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano Loparco, con riferimento all'attività del Centro di Sviluppo Territoriale di Leinì comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

LUNEDÌ 12 gennaio 2026

Presso il **PALAMAGGIORE DI LEINÌ** in via Battistino Depaoli 2 Cittadella dello Sport

Orario convocazione: **14,40**

Orario allenamento: **15,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **indoor**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa
Ilaria PEIROLO cell.: 3939410905

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale :

cft.piemontevalledaostasgs@figc.it

STAFF

Responsabile Tecnico per lo Sviluppo : Rocco FRAMMARTINO

Delegato Regionale SGS C5 : Maurizio MONNI

Responsabile Tecnico CST: Elia REA

Allenatore: Rossano FEDERICI

Preparatore atletico: Davide PALMIERI

Allenatore dei portieri: Chiara PONTICELLI

Psicologo/a: Nadin DELLA BELLA

Fisioterapista: Antonio RICCI

CALCIATORI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U15

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ANSELMINO	NICOLO	22/02/2011	TOP FIVE S.R.L.
BLANC	THIERRY	06/04/2012	AOSTA CALCIO 511
BOCCIA	MANUEL	31/05/2012	VDL FIANO PLUS
BUONSANTI	TOMMASO	23/08/2011	CH4 SPORTING CLUB
BUONSANTI	MATTEO	23/08/2011	CH4 SPORTING CLUB
CANALI	PAOLO	30/08/2011	CANTARANA C5
CAPIRONE	SAMUEL	23/01/2012	L84 S.S.D. S.R.L.
CHIANTARETTO	STEFANO	20/07/2012	CASTELLAMONTE C5
DURANTE	LUCA	03/10/2011	L84 S.S.D. S.R.L.
IORE	ANDREA	11/09/2012	TOP FIVE S.R.L.
FUCITO	RICCARDO	23/04/2011	ELLEDI FC SSD RL
GIUFFRE'	GABRIELE	26/12/2011	ELLEDI FC SSD RL
GRECO	GIANLUCA	03/04/2011	L84 SPORT SCHOOL
LANO	FILIPPO	14/03/2011	TOP FIVE S.R.L.
LILLAZ	XAVIER	29/03/2011	AOSTA CALCIO 511
MARANNANO	LEONARDO	23/11/2012	AURORA NICHELINO
MARSALA	XAVIER	07/10/2012	PASTA

MOLLO	RICCARDO	23/11/2012	AURORA NICHELINO
MONTELEONE	SIMONE	16/03/2011	TOP FIVE S.R.L.
OPESSO	MIRKO	28/08/2012	CANTARANA C5
OTTAVIANI	CARLO	02/01/2011	CH4 SPORTING CLUB
PASCUZZI	PIETRO	15/04/2011	AOSTA CALCIO 511
UGENTI	MATTIA	03/01/2011	CH4 SPORTING CLUB
VIGNA MEDICH	STEFANO	16/05/2012	VDL FIANO PLUS

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.1.6. CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE U15 FEMMINILE SGS

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Piemonte e Valle d' Aosta Luciano Loparco, in riferimento all'attività di Sviluppo promozionale dell'Attività Under 15 comunica l'elenco delle convocate per il giorno **Lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 14:00**, presso l'impianto sportivo sito in Via Leonardo Da Vinci, 24 – Grugliasco (TO) (erba sintetica).
Si ringrazia la Società BSR Grugliasco.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi, copia del certificato di idoneità per l'attività agonistica, liberatoria minorenni**, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra Lavinia Quagliotti Tel. 340-3551704, e-mail: sel.taurinensesgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatore Under 15 F Area n. 1: Barbara LUCIANO

Collaboratore tecnico: Daniele D'ANCONA, Sergio SAGHEDDU

Preparatore portieri: Enrico CHIAPALE

Fisioterapista: Antonio RICCI

Area Psicologica: Nadin DELLA BELLA

Team Manager: Lavinia QUAGLIOTTI

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
APPENDINO	MARTINA	27/09/2011	ACCADEMIA TORINO CALCIO
AUDISIO	CHIARA	24/05/2011	JUVENTUS FC SPA
BARBERA	ALICE	18/02/2011	TORINO FC SPA
BENEDETTINO	IRIS	05/05/2012	JUVENTUS FC SPA
BRUNERO	GLORIA	08/01/2011	JUVENTUS FC SPA
CARDONATI	FRANCESCA	28/03/2011	TORINO FC SPA

COLOMBA	LETIZIA	14/01/2011	JUVENTUS FC SPA
CORNAGLIA	EMMA	26/10/2012	TORINO FC SPA
DI CORATO	SOFIA	30/11/2012	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
FRANCHINO	GIADA	20/07/2012	AVIGLIANESE
FREYRIA FAVA	FEDERICA	12/01/2011	JUVENTUS FC SPA
GUZZON	ADELE	04/01/2012	JUVENTUS FC SPA
LIVERANI	NOEMI	04/02/2011	JUVENTUS FC SPA
LONGO	ELENA	24/02/2011	TORINO FC SPA
MAESTRI NARCISI	ALICE	14/02/2011	JUVENTUS FC SPA
MARCO	FRANCESCA	08/02/2011	JUVENTUS FC SPA
RABALLO	MELISSA	02/04/2011	TORINO FC SPA
RAFFAELLI	MAYA	07/03/2011	JUVENTUS FC SPA
RICCI	NICOLE	06/01/2012	ACCADEMIA TORINO CALCIO
RICCIO	CARLOTTA	01/10/2011	JUVENTUS FC SPA
ROMANO	MARTINA	20/01/2012	TORINO FC SPA
RULFIN	EMMA	07/04/2011	JUVENTUS FC SPA
RUSSO	SERENA	17/07/2011	IVREA WOMEN ASD APS
SARDI	VALERIA	20/01/2012	JUVENTUS FC SPA
TAROLLA	ALESSIA	18/09/2012	JUVENTUS FC SPA
VALENTI	DESIREE	18/12/2012	JUVENTUS FC SPA
ZAPPALA'	MARTINA	23/01/2012	JUVENTUS FC SPA

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.1.7. CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE U15 FEMMINILE SGS

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Piemonte e Valle d' Aosta Luciano Loparco, in riferimento all'attività di Sviluppo promozionale dell'Attività Under 15 comunica l'elenco delle convocate per il giorno **Giovedì 15 Gennaio 2026, alle ore 14:00**, presso l'impianto sportivo sito in Via Monte Nero, 47 – Arona (NO).

Si ringrazia la Società ASD Arona Calcio.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi, copia del certificato di idoneità per l'attività agonistica, liberatoria minorenni**, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra Monica Menegatti,
e-mail sel.ticinosgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatore Under 15 F TICINO: Camilla KRUGER
Collaboratore tecnico: Juri MANGIALETTI
Collaboratore tecnico: Fiorenzo RIDOLFI
Fisioterapista: Matteo AVITABILE
Area Psicologica: Nadin DELLA BELLA
Team Manager: Monica MENEGATTI

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	ANNO	SOCIETA'
ARRIGONI	FRANCESCA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
CALDERONI	GIORGIA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
CERESA	ALLEGRA	2011	MILAN
CURCIO	ELEONORA	2011	PRO VERCELLI
DUMA	FRANCESCA	2011	UNION NOVARA
DUMA	VITTORIA	2011	UNION NOVARA
FALCIANI	MARTINA	2011	PRO VERCELLI
FRASISITI	RACHELE	2011	MILAN
GERVASONI	SOFIA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
GRASSO	LUDOVICA	2011	JUVENTUS FC
MAINELLI	ESTER	2011	RHODENSE
MONCEUR	REBECCA	2011	MILAN
MORANDI	ANITA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
PASCALE	SOFIA	2011	MILAN
PEDALINO	REBECCA	2011	ACCADEMIA BORGOMANERO
PREGNOLATO	SARA	2011	QUARONESE
RINALDO	ELENA	2011	CARONNESE WOMEN
RIZZOTTO	VIOLA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
SALVALAGGIO	MARTINA	2011	MILAN
SCHENSE	ALLEGRA	2011	MILAN
SIGNORELLI	RITA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
VICCARDI	VIOLAINE	2011	INTERNAZIONALE MILANO

COGNOME	NOME	ANNO	SOCIETA'
COGGIOLA	VITTORIA	2012	PRO VERCELLI
FERRIGNO	MARTINA	2012	PONDERANO
AURISTO	SIMONA	2012	INTERNAZIONALE MILANO
BOSIO	GIULIA	2012	INTERNAZIONALE MILANO
COLOMBO	GRETA	2012	MILAN

CUCINOTTA	GIORGIA	2012	INTERNAZIONALE MILANO
DE MARTINO	SOFIA	2012	INTERNAZIONALE MILANO
GIOVANNINI	NOEMI	2012	INTERNAZIONALE MILANO
LO PRIORE	GINEVRA	2012	INTERNAZIONALE MILANO
MILANI	CATERINA MARIA	2012	MILAN
MILAS	CARLOTTA	2012	PRO VERCELLI
PIGA	MARISOL	2012	MILAN
SALVIOLI DI FOSSALINGA	ANDREA EMMA	2012	GRAVELLONA SAN PIETRO
ZARPELLON	DESIREE	2012	INTERNAZIONALE MILANO

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.1.8. FASE INTERREGIONALE UNDER 13 FUTSAL ELITE 2025/2026 - ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A 5

Si riporta – in allegato – il calendario gare della fase Interregionale Under 13 Futsal Elite 2025/2026.

3.1.9. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici “giovani” per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3183257	IVANUTA EDUARD PARASCHI	14/10/2011	POL. MIRAFIORI ASD
3017583	STRANEO FEDERICO	18/05/2010	ASD FORTITUDO F.O.

3.1.10. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici “giovani” sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3873768	FOSSANI MARCO	18/11/2010	USD ORNAVASSESE
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale.		

3.2. Modifiche al programma gare

3.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

4. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- BORGOSIESA CALCIO	0 - 0	A.C.CUNEO 1905 OLMO	- VOLPIANO PIANESE	2 - 1

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/01/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali

SEMIFINALE 1			SEMIFINALE 2		
IVREA CANAVESE FEMMINILE	- GONZAGA S.S.D.A.R.L.	1 - 3	FREEDOM FC S.S.D. A.R.L.	- SANTA RITA FUTSAL	4 - 3

Pertanto, in virtù dei suddetti risultati, si rende nota la programmazione della gara di finale:

Domenica 11 Gennaio 2026

GONZAGA S.S.D.A.R.L. – FREEDOM FC Via Carmagnola, 5 – Caramagna P.te ore 11.00

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – in caso persistesse il risultato di parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

La società vincente accede alla Fase Nazionale della Coppa Italia di categoria, organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

COPPA PIEMONTE VDA UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2026

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito della finale

FINALE		
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	8 - 1

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla **Società CASTELLAMONTE CALCIO A5** la quale si è aggiudicata la Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 19 Calcio a Cinque.

COPPA PIEMONTE VDA UNDER 17 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/01/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali

SEMIFINALE 1			SEMIFINALE 2		
AOSTA CALCIO 511	- ORANGE FUTSAL ASTI	7 - 6dr	ELLEDI FC SSD RL	- L 84 S.S.D. S.R.L.	0 - 1

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 06/01/2026

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara di finale:

FINALE		
AOSTA CALCIO 511	- L 84 S.S.D. S.R.L.	5 - 0

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla **Società AOSTA CALCIO 511** la quale si è aggiudicata la Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 17 Calcio a Cinque.

COPPA PIEMONTE VDA UNDER 15 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/01/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali

SEMIFINALE 1			SEMIFINALE 2		
L 84 S.S.D. S.R.L.	- CH4 SPORTING CLUB	9 - 2	ORANGE FUTSAL ASTI	- AOSTA CALCIO 511	5 - 1

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 06/01/2026

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara di finale:

FINALE		
L 84 S.S.D. S.R.L.	- ORANGE FUTSAL ASTI	6 - 2

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla **Società L 84 S.S.D. S.R.L.** la quale si è aggiudicata la Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 15 Calcio a Cinque.

5. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 7 e 8 Gennaio 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

- RINUNCIA SOCIETA' POLISPORTIVA VALMALONE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- considerato l'invio in data 31 dicembre 2025 da parte della Società POLISPORTIVA VALMALONE al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della comunicazione con la quale la medesima società tardivamente manifestava l'intenzione di ritirare la propria squadra dal Campionato Under 18 Regionale per la stagione 2025/2026 in corso;
- considerate le particolari circostanze che hanno determinato la decisione,
- in conseguenza, visto l'art. 53 c. 3 NOIF;

- visto il Comunicato Ufficiale n. 1 del 3/07/2025, nonché l'art. 53 comma 8 NOIF

DELIBERA

- di escludere dal Campionato Under 18 Regionale la Società POLISPORTIVA VALMALONE;
- che tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica e i relativi punteggi conseguiti nelle gare con quest'ultima saranno annullati;
- che verrà quindi formata la classifica senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria;
- di far effettuare un turno di riposo a tutte le Società che, sulla base del calendario, avrebbero dovuto incontrarla;
- di comminare alla Società POLISPORTIVA VALMALONE l'ammenda di Euro 500,00, pari a cinque volte l'ammenda prevista per la prima rinuncia.

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

GARE DEL 6/ 1/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GYIMAH DERRICK	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	CESARETTI ANDREA	(US ALESSANDRIA CALCIO1912)
----------------	-----------------------	------------------	-----------------------------

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BERNARDI EDOARDO	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	BIONDO FABIO	(VOLPIANO PIANESE)
------------------	-----------------------	--------------	--------------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RASTRELLI PIETRO	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	SCOTTO SAMUELE	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)
DELLA VALLE GIACOMO	(VOLPIANO PIANESE)	ZUNINO MATTEO	(VOLPIANO PIANESE)

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GARE DEL 3/ 1/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GUALDI ALICE	(SANTA RITA FUTSAL)	SERENO GIUSEPPE	(SANTA RITA FUTSAL)
--------------	---------------------	-----------------	---------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BALDASSA ANITA

(GONZAGA S.S.D.A.R.L.)

COPPA PIEMONTE VDA UNDER 17 CALCIO A 5

GARE DEL 4/ 1/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LILLAZ XAVIER

(AOSTA CALCIO 511)

CAVALLERA DANILO

(ELLEDI FC SSD RL)

FLOREA ALBERTO MATTIA (L 84 S.S.D. S.R.L.)

CAMARDI MARIANO
STEFANO

(ORANGE FUTSAL ASTI)

PIGNATELLI GIOVANNI

(ORANGE FUTSAL ASTI)

GARE DEL 6/ 1/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FLOREA ALBERTO MATTIA (L 84 S.S.D. S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VALERIOTI
FRANCESCO

(AOSTA CALCIO 511)

COPPA PIEMONTE VDA UNDER 15 CALCIO A 5

GARE DEL 3/ 1/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BUONSANTI MATTEO

(CH4 SPORTING CLUB)

CAPIRONE SAMUELE

(L 84 S.S.D. S.R.L.)

ERRATA CORRIGE

Sul comunicato ufficiale n. 55 del 23/12/2025 causa errore arbitrale appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

ALLENATORI SQUALIFICA

BRONZI CLAUDIO

(AREA CALCIO ALBA ROERO) 3 gare

Nel corso di una mass confrontation causata da un giocatore della squadra avversaria, l'allenatore arriva testa a testa con il giocatore, prima di essere allontanato. Mentre si allontana insultava i giocatori della squadra avversaria.
deve invece leggersi:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/ 1/2026

LUCIANO VINCENZO

(AREA CALCIO ALBA ROERO)

Nel corso di una mass confrontation causata da un giocatore della squadra avversaria, l'allenatore arriva testa a testa con il giocatore, prima di essere allontanato. Mentre si allontana insultava i giocatori della squadra avversaria.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 12.12.2025. Collegio composto da: Dott. Ugo Annona (Presidente), Avv. Eleonora Giugno (Componente), Avv. Luciano Tarditi (Componente estensore)

Deferimento della Procura Federale nei confronti di:

1) Sig. **Marco Tolentino**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Lascaris 1954 ASD:

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, 38, 39, 61, comma 1, e 66 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società Lascaris 1954 A.S.D., la distinta di gara nella quale il sig. Alberto Galavotti è indicato quale allenatore della società Lascaris 1954 ASD in occasione dell'incontro Lascaris – Venaria Reale del 6 aprile 2025, valevole per il campionato primi calci Under 8/Under 9 della Delegazione Provinciale di Torino; tutto ciò sebbene il sig. Galavotti, all'epoca dei fatti, fosse tesserato per la società Lascaris 1954 ASD come calciatore minore di età e fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

2) Sig. **Fabio Salomone**, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele:

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Simone Uras svolgesse in data 1 giugno 2025, presso l'impianto sportivo sito in Torino al Corso Sicilia, l'attività di allenatore della squadra militante nella categoria "pulcini" della società Lascaris 1954 ASD indossando la divisa sociale pur non essendo tesserato per tale società e pur risultando ancora tesserato come dirigente per la società A.S.D. Gassinosanraffaele;

3) Sig. **Simone Fortuna**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Gassinosanraffaele:

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21 e 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di comunicare al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta che il sig. Simone Uras ha formalizzato le dimissioni dalla carica di dirigente in data 29 aprile 2025;

4) Sig.ra **Ilenia Batti**, all'epoca dei fatti segretario generale dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Gassinosanraffaele:

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21 e 37 delle N.O.I.F. per avere la stessa, nella stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di comunicare al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta che il sig. Simone Uras ha formalizzato le dimissioni dalla carica di dirigente in data 29 aprile 2025;

5) Società **U.S.D. Gassinosanraffaele** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Simone Fortuna, Ilenia Batti e Fabio Salomone, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Con atto del 17/11/2025 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale i predetti soggetti nonché la società USD Gassinosanraffaele per le incolpazioni sopra riportate, con numerosi documenti di prova allegati.

Il procedimento originava dalla segnalazione 20/06/2025 secondo la quale la società Lascaris 1954 ASD aveva conferito a persone non tesserate il ruolo e i compiti di allenatore nelle squadre militanti nei campionati e nelle competizioni del settore Giovanile e Scolastico.

In particolare, dall'esame della distinta di gara acquisita agli atti, relativa all'incontro Lascaris- Venaria Reale del 6/4/25 e valevole per il campionato Primi Calci under 8 ed under 9 della Delegazione Provincia di Torino, emergeva che nella stessa, sottoscritta dal signor Marco Tolentino quale dirigente accompagnatore della società Lascaris 1954 ASD, veniva riportata l'indicazione del signor Alberto Galavotti quale allenatore della squadra.

Poiché all'epoca dei fatti il signor Galavotti era tesserato quale calciatore minorenni per la società Lascaris 1954 ASD e pacificamente non era in possesso della qualifica prescritta dall'art. 39 del regolamento del settore tecnico, e poiché emergeva altresì che, pur avendo il signor Simone Uras formalizzato, in data 29/4/2025, le proprie dimissioni dalla carica di dirigente, la società USD Gassinosanraffaele aveva omesso di darne comunicazione al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, emergevano a carico dei predetti Tolentino e della società USD Gassinosanraffaele elementi di responsabilità disciplinare.

Gli accertamenti investigativi disposti e, come si è detto, allegati al deferimento della Procura Federale di cui in premessa, confermavano gli addebiti ascritti.

Particolare rilievo va dato alla acquisizione delle audizioni con redazione del relativo verbale di ben 21 tra istruttori tesserati, allenatori, dirigenti, Presidente, Vicepresidente, direttori generali, semplici tesserati (nonché anche un non tesserato di nome Riccardo Raimondo) della società Lascaris 1954 ASD; nonché del Presidente e del Direttore Generale della società USD Gassinosanraffaele. Fra di essi, per ciò che qui interessa, emergevano le audizioni dei signori Alberto Galavotti, Simone Uras, Fabio Salomone, Simone Fortuna. Venivano altresì acquisiti gli estratti storici di tesseramento del signor Alberto Galavotti e del signor Simone Uras.

All'esito delle articolate indagini, alcuni degli incolpati, fra cui Alberto Galavotti e la società Lascaris 1954 ASD, convenivano con la Procura Federale l'applicazione di sanzione concordata ai sensi dell'art. 126 del CGS.

La responsabilità degli odierni incolpati discende documentalmente dai seguenti elementi:

- Quanto a Marco Tolentino, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la ASD Lascaris 1954, dall'aver sottoscritto la distinta di gara nella quale Alberto Galavotti era indicato quale allenatore della società Lascaris 1954 in occasione dell'incontro Lascaris-Venaria Reale del 6/4/2025. La violazione della norma a lui contestata discende dal fatto oggettivo che il Galavotti, all'epoca dei fatti, non poteva essere allenatore della ASD Lascaris 1954 perché, da un lato, era tesserato per la società Lascaris 1954 ASD come calciatore minore di età, e dell'altro era sprovvisto per ragioni anagrafiche della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del regolamento del settore tecnico.
- Quanto alla responsabilità del signor Fabio Salomone, all'epoca dei fatti Direttore Generale, per la USD Gassinosanraffaele essa emerge documentalmente. Infatti il signor Simone Uras, sebbene avesse rassegnato le dimissioni da allenatore il 29/4/25, era ancora legato dal tesseramento per la USD Gassinosanraffaele in conseguenza della mancata comunicazione delle sue dimissioni al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, comunicazione che incombeva agli organi dirigenti del USD Gassinosanraffaele. Inoltre la lettera di dimissioni dell'Uras Simone recava la sottoscrizione del signor Fabio Salomone "per ricevuta", con la conseguenza che incombeva al Salomone il dovere di trasmettere la lettera di dimissioni al Comitato Regionale. Audito dalla Procura Federale, il Salomone riconosceva come propria la firma posta sotto la voce "per ricevuta" sulla lettera di dimissioni dell'Uras ed aggiungeva di sapere per certo, avendolo visto operare, che l'Uras aveva iniziato ad allenare il gruppo 2015 del Lascaris a maggio e giugno 2025, quando ancora la stagione sportiva 24-25 era in essere e questo mentre lo stesso Uras era ancora tesserato con la USD Gassinosanraffaele. Emerge quindi che il Salomone era pienamente consapevole della situazione di tesseramento dell' Uras, della mancata comunicazione delle dimissioni agli organi federali, e dell'attività di allenatore da quest'ultimo svolta per la società Lascaris 1954 ASD mentre risultava ancora tesserato per la USD Gassinosanraffaele.
- Quanto alla responsabilità dei signori Simone Fortuna, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della USD Gassinosanraffaele, e della signora Ilenia Batti, all'epoca dei fatti segretario generale, dotata di poteri di rappresentanza della USD Gassinosanraffaele, essa emerge documentalmente. Infatti, sia il Fortuna che la Batti, per negligenza, hanno omesso di comunicare al Comitato Regionale la lettera di dimissioni dell'Uras dalla carica di dirigente della società e allenatore della squadra dell'USD Gassinosanraffaele. Il Fortuna, audito dalla Procura Federale, ha ammesso di essere a conoscenza della lettera di dimissioni del 29/04/2025 dell'Uras, ma di non sapere se la stessa lettera fosse stata trasmessa o meno al Comitato Regionale. Sia per il Fortuna che per la Batti deve rilevarsi come una lettera di dimissioni da parte di un dirigente della società sia un fatto di notevole rilevanza e conseguentemente entrambi dovevano sapere che la lettera medesima (con le rilevanti conseguenze che gravano in casi del genere) dovesse essere immediatamente inviata al Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta per la regolarità ed efficacia del suo contenuto e per liberare da ogni responsabilità tutte le persone interessate alla vicenda.

Ciò posto, dal punto di vista sanzionatorio, la Procura Federale ha richiesto per tutti gli incolpati la sanzione di mesi 3 di inibizione.

Il collegio ritiene di aderire in parte alla richiesta, nei seguenti termini:

Quanto al Tolentino si reputa equa la sanzione di mesi 3 di inibizione.

Quanto al Fortuna e al Salomone, stanti le parziali ammissioni, si reputa equo fissare la sanzione a mesi 2 di inibizione, così come per la Batti per la sua minore esposizione nella vicenda.

Pienamente accoglibile è la richiesta della Procura Federale in ordine alla responsabilità della USD Gassinosanraffaele per il fatto ascritto, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. In merito si reputa equa la sanzione dell'ammenda di euro 400,00 per l'addebito ascritto.

P.Q.M.

- dichiara il Sig. **Marco Tolentino** responsabile dei fatti a lui contestati, e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione di **mesi 3 di inibizione**;
- dichiara il Sig. **Fabio Salomone** responsabile dei fatti a lui contestati, e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione di **mesi 2 di inibizione**;
- dichiara il Sig. **Simone Fortuna** responsabile dei fatti a lui contestati, e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione di **mesi 2 di inibizione**;
- dichiara la Sig.ra **Ilenia Batti** responsabile dei fatti a lui contestati, e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione di **mesi 2 di inibizione**;
- dichiara la Società **U.S.D. Gassinosanraffaele** responsabile in via diretta e oggettiva dei fatti contestati, e per l'effetto irroga alla stessa la sanzione dell'**ammenda di euro 400,00 (quattrocento)**.

Il Componente Estensore
Dott. Luciano Tarditi

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Francesco Tuccari - Componente

Salvatore Lombardo - Componente

Alfredo Vitale - Componente

Andrea Marco Colarusso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami riuniti numero:

-0067/CFA/2025-2026, proposto in data 21/11/2025 dalla Academy Torinese A.S.D., in persona del Vicepresidente con poteri difirma, sig. Giuseppe Sebi Crucitti;

-0069/CFA/2025-2026, proposto in data 21/11/2025 dalla sig.ra Irene Crucitti, nella sua qualità di Presidente della Academy Torinese A.S.D.;

-0070/CFA/2025-2026, proposto in data 21/11/2025 dalla F.C. Torinese 1984 A.S.D., in persona del Vicepresidente con poteri di firma, sig. Andrea Calabrese;

-0071/CFA/2025-2026, proposto in data 21/11/2025 dal sig. Sante Squillace, nella sua qualità di Presidente della F.C. Torinese 1984A.S.D.;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Piemonte Valle d'Aosta n. 41 del 13/11/2025 e comunicata a mezzo PEC in data 15/11/2025;

visti i reclami e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza del 15 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Andrea Marco Colarusso e presenti l'Avv. Luca Tommaso Calabrò per i reclamanti e gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Gian Paolo Guarnieri per la Procura federale interregionale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Gli odierni reclamanti, in epigrafe indicati, all'esito di articolata attività istruttoria, sono stati deferiti il 2 ottobre 2025 innanzi al competente Tribunale federale per rispondere dei seguenti addebiti:

1. Il sig. Sante Squillace, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Torinese 1894 ASD e persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all'interno e nell'interesse della società Academy F.C. Torinese 1894:

a) della violazione dell'art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso posto in essere condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento della gara Academy F.C. Torinese 1894 – F.C. Torinese 1894 ASD del 26 marzo 2025, valevole per il girone B del campionato Juniores Provinciali, e ad assicurare un vantaggio in classifica alla squadra della F.C. Torinese 1894 ASD, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, della effettiva alterazione del regolare svolgimento della gara e dell'effettivo vantaggio in classifica conseguito;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, svolto il ruolo ed assunto le prerogative di presidente della società Academy F.C. Torinese 1894 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo già tesserato quale presidente per la società F.C. Torinese 1894 ASD;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C. per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. Torinese 1894 ASD e di persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, all'interno e nell'interesse della società Academy F.C. Torinese 1894 quale presidente di fatto, posto in essere una collaborazione non autorizzata dalla L.N.D. e non comunicata alla F.I.G.C. tra la società F.C. Torinese 1894 ASD e la società Academy F.C. Torinese 1894, sebbene le squadre di entrambe le società fossero iscritte nella stagione sportiva 2024-2025 al girone B del campionato Juniores Provinciali; in ragione di detta collaborazione le due società hanno condiviso il medesimo impianto sportivo e gli stessi uffici, compresi i servizi di segreteria, per tutti gli adempimenti di natura amministrativa;

d) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al sig. Francesco Paulicelli, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente della società F.C. Torinese 1894 ASD in assenza di regolare tesseramento;

e) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. Torinese 1894 ASD ed in qualità di persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, all'interno e nell'interesse della società Academy F.C. Torinese 1894 svolgendo le funzioni di presidente della medesima, consentito e comunque non impedito che i giovani calciatori tesserati per la società Academy F.C. Torinese 1894 sigg.ri A.S., C.R., S.F., G.M., R.S. ed N.S. si svincolassero da tale società ex art. 109 delle NOIF;

2. la Sig.ra Irene Crucitti, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Academy F.C. Torinese 1894:

a) della violazione dell'art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere la stessa posto in essere condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento della gara Academy F.C. Torinese 1894 – F.C. Torinese 1894 ASD del 26 marzo 2025, valevole per il girone B del campionato Juniores Provinciali e ad assicurare un vantaggio in classifica alla squadra della F.C. Torinese 1894

ASD, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, della effettiva alterazione del regolare svolgimento della gara e dell'effettivo vantaggio in classifica conseguito;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C. per avere la stessa, in qualità di presidente dotata dei poteri di rappresentanza della società Academy F.C. Torinese 1894, posto in essere una collaborazione non autorizzata dalla L.N.D. e non comunicata alla F.I.G.C. con la società F.C. Torinese 1894 ASD, sebbene le squadre di entrambe le società fossero iscritte nella stagione sportiva 2024 - 2025 al girone B del campionato Juniores Provinciali; in ragione di detta collaborazione le due società hanno condiviso il medesimo impianto sportivo e gli stessi uffici, compresi i servizi di segreteria, per tutti gli adempimenti di natura amministrativa;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere la stessa, in qualità di presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Academy F.C. Torinese 1894, consentito e comunque non impedito che i giovani calciatori tesserati per la società dalla stessa rappresentata sigg.ri A.S., C.R., S.F., G.M., R.S. e N.S., si svincolassero dalla stessa ex art. 109 delle NOIF pur non ricorrendo i presupposti richiesti da tale norma per ottenere gli svincoli, al fine di permettere il loro tesseramento per la F.C. Torinese 1894 ASD, come poi effettivamente avvenuto nei mesi di aprile e maggio 2025;

3. la Società F.C. Torinese 1894 ASD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sante Squillace, Francesco Paulicelli e Gabriele Gianluca Rosani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

4. la Società Academy Torinese 1894, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ra Irene Crucitti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'esito del dibattimento, con sentenza resa pubblica ed affissa all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta in data 13 novembre 2025, il Tribunale, ritenendo fondati gli addebiti contestati, irrogava:

- a Sante Squillace, la sanzione della inibizione di anni 5, concesse le attenuanti ex art. 13 comma 1, lett. e), e comma 2, CGS, effettuato il giudizio di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del CGS, e ritenuta la continuazione tra le varie incolpazioni;

- ad Irene Crucitti, la sanzione dell'inibizione di anni 4 e 8 mesi, concesse le attenuanti ex art. 13 comma 1, lett. e), e comma 2, CGS, effettuato il giudizio di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del CGS, e ritenuta la continuazione tra le varie incolpazioni;

- alla Società Academy F.C. Torinese 1894 A.S.D., responsabile in via diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, la sanzione di 4 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra ovvero, in mancanza, alla prossima iscrizione ad un campionato, in una all'ammenda di euro 3.000,00;

- alla Società F.C. Torinese 1894, responsabile in via diretta ed oggettiva dei fatti contestati ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, la sanzione della penalizzazione di n. 6 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, in una all'ammenda di euro 8.000.

Avverso la decisione del Tribunale hanno proposto reclamo a questa Corte federale d'appello, le due menzionate società, in persona dei rispettivi rappresentanti, nonché i signori Sante Squillace e Irene Crucitti.

Con memoria depositata in data 12 dicembre 2025, la Procura federale si è costituita e ha sostenuto l'infondatezza del reclamo.

All'udienza del 15 dicembre 2025, i difensori delle parti hanno esposto brevemente le proprie argomentazioni difensive, riportandosi agli scritti depositati e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si evidenzia che i quattro reclami sopra emarginati sono stati tutti proposti avverso la medesima decisione del Tribunale federale.

Pertanto, in applicazione dell'art. 103, comma 3, del CGS, gli stessi devono essere riuniti.

2. In questa sede non è in contestazione la responsabilità dei singoli soggetti reclamanti, che, peraltro, hanno ammesso gli addebiti, trasferiti alle società da essi rispettivamente rappresentate, ritenute responsabili in via diretta ed oggettiva, che neppure è in contestazione.

Tutti i reclami, in definitiva, lamentano, con argomentazioni pressoché identiche, l'ingiustizia e la proporzione delle sanzioni inflitte, appuntando le critiche sulla dosimetria del trattamento sanzionatorio.

3. La Corte osserva che tutti i reclami proposti, per genericità e difetto di specificità delle censure, si collocano ai limiti dell'ammissibilità

3.1. Tuttavia, privilegiando una lettura non formalistica dell'obbligo di specificità delle censure sancito dall'art. 101, comma 3, CGS (CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025), il Collegio ritiene di poter esaminare comunque nel merito i proposti reclami, essendo comunque rinvenibili dalla lettura delle stesse talune argomentazioni critiche idonee a giustificare la censura e a porre in risalto l'erroneità della decisione.

3.2. Il reclamo proposto da Sante Squillace non merita accoglimento in quanto si risolve in una mera doglianza circa l'entità asseritamente sproporzionata della sanzione inflitta, e in una sostanziale invocazione di clemenza, senza che siano addotti concreti elementi di fatto, logicamente coerenti, atti a giustificarne la fondatezza.

D'altra parte, la sanzione irrogata dal Tribunale appare del tutto giustificata e proporzionata alla gravità e al disvalore sociale del fatto contestato, nonché alla funzione propria di prevenzione speciale e generale della sanzione (CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025).

Il reclamante deduce: a) che il dolo presidiante la sua condotta non era stato "esclusivo e continuo"; b) che il tentativo di alterare il risultato riguardava una sola partita e che tale alterazione non sarebbe stata provata; c) che il bilanciamento tra aggravante ed attenuanti andava effettuato con giudizio di prevalenza delle seconde; d) che non erano state adeguatamente valorizzati il suo ravvedimento e l'ammissione delle responsabilità.

3.2.1. Intanto non è dato conoscere la portata della singolare qualificazione del dolo come "non esclusivo e continuo".

Giova rilevare, inoltre, quanto all'istituto della continuazione, applicato dal Tribunale nel caso di specie, che del ricorso ad esso certamente non poteva dolersi il reclamante, in quanto si tratta di istituto ispirato al principio del favor rei e che si risolve nel calcolo di una pena complessiva più favorevole di quella derivante dal cumulo materiale, allorché le molteplici violazioni costituiscano espressione di un medesimo disegno criminoso (CFA, Sez. I, n. 42/2023-2024).

3.2.2. Le altre censure dello Squillace sono resiste e si infrangono contro l'atteggiamento – minutamente evidenziato dal Tribunale e non contestato – arrogante e offensivo, per le espressioni usate verso gli interlocutori.

Lo stesso, peraltro, non si peritava di assumere le vesti di presidente de facto di una società diversa dalla sua ed attuava una illecita commistione tra le due società, fino a procurare il trasferimento non regolamentare di calciatori dall'una all'altra società. Non va, infine, tralasciata l'alterazione del risultato dell'incontro tra le due compagini coinvolte nella vicenda, col tentativo, argomentatamente smentito dal Tribunale, di mascheramento con inesistenti ragioni di ordine pubblico.

3.2.3. Circa la durata dell'inibizione inflitta, questa Corte non può che ritenere infondati gli assunti del reclamante, sulla base del dettato dell'art. 30, commi 5 e 6, del Codice di giustizia sportiva, ove è previsto che i soggetti riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e che le sanzioni siano aggravate se, come nel caso di specie, il risultato della gara sia stato alterato o il vantaggio in classifica sia stato conseguito.

Il Tribunale, nonostante il particolare disvalore sociale di una condotta tenuta in un contesto legato al calcio giovanile, ha applicato una sanzione leggermente superiore al minimo editale previsto dall'art. 30, comma 5, del CGS, aumentata a titolo di continuazione con ulteriori due mesi di inibizione per ciascuna delle altre violazioni.

Pertanto, il Tribunale ha correttamente valorizzato l'ammissione di responsabilità, le scuse in sede di udienza, riconoscendo non solo l'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), del CGS, ma anche quella generica di cui al successivo comma 2, bilanciata in termini di equivalenza con l'aggravante di cui al menzionato art. 30, comma 6, CGS.

3.2.4. In definitiva, il comportamento tenuto nella vicenda va qualificato come radicalmente contrario ai valori di lealtà e sportività nonché di rispetto per i calciatori tesserati, che devono improntare la condotta del dirigente di una società sportiva, sicché questi fatti, valutati nel loro complesso, inducono il Collegio a ritenere che siano stati adeguatamente e proporzionatamente sanzionati dal Tribunale.

3.3. Parimenti infondato, per le medesime ragioni esposte riguardo allo Squillace, è il reclamo proposto nell'interesse di Irene Crucitti, che è di contenuto identico.

In ordine alla posizione della sig.ra Crucitti, giova aggiungere che la stessa pure ha assunto un comportamento radicalmente contrario ai valori di lealtà e sportività. Ella, infatti, ha mostrato un atteggiamento remissivo e tollerante, in quanto, pur essendo

investita de iure della carica di Presidente della società Academy F.C. Torinese 1894 A.S.D., sostanzialmente ne dismetteva i poteri

e consentiva non solo la illecita commistione con la società F.C. Torinese 1894, della quale era Presidente il coniuge Sante Squillace, ma anche che costui si comportasse ed agisse come presidente de facto della società da lei solo formalmente presieduta.

Anche con riferimento alla Crucitti, il Tribunale ha correttamente applicato la medesima sanzione di cui all'art. 30, comma 5, CGS, leggermente superiore al minimo editale, aumentata a titolo di continuazione con ulteriori due mesi di inibizione per ciascuna delle altre violazioni e con applicazione delle medesime aggravanti (art. 30, comma 6, CGS) e attenuanti (art. 13, comma 1, lett. e), e comma 2 del CGS) giudicate equivalenti.

4. Del pari infondati sono i reclami, di identico contenuto e di analogo generico tenore, proposti dalle società Academy F.C. Torinese 1894 A.S.D., all'epoca presieduta dalla Crucitti, e de facto dallo Squillace, e F.C. Torinese 1894, ritenute responsabili in via diretta e oggettiva.

Essi scontano inevitabilmente, in termini di gravità, la condotta dei rispettivi Presidenti, come sopra evidenziate (e, quanto alla F.C. Torinese 1894, anche dei suoi tesserati, accertata dal Tribunale e non contestata), e inducono a ritenere adeguate le sanzioni inflitte, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS.

Il citato art. 6, al comma 1, prevede infatti che la Società risponde in via diretta dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali e che la responsabilità si trasmette dal rappresentante al rappresentato senza alcuna indagine circa l'effettiva utilità per l'ente della condotta antisportiva (CFA, Sez. I, n. 49/2023-2024).

4.1. Quanto ai punti di penalizzazione inflitti alla prima squadra, si ritiene, coerentemente con quanto dedotto dalla Procura federale nella propria memoria, che la decisione sia conforme al principio di afflittività della sanzione.

Il giudice di primo grado, al fine di renderla effettiva, l'ha infatti correttamente collegata ad una competizione con classifica utile e con effetti ordinamentali apprezzabili, evitando soluzioni prive di reale capacità afflittiva.

La rappresentativa juniores, infatti, non è un soggetto autonomo, ma è un'articolazione della stessa Società e il Tribunale ha quindi irrogato la sanzione della penalizzazione sulla classifica sportivamente più significativa.

In tale prospettiva, la scelta del Tribunale federale non appare né illogica né arbitraria.

5. Conclusivamente, i reclami devono essere respinti.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge.

L'ESTENSORE
Andrea Marco Colarusso

IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO
Fabio Pesce

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 22 Gennaio 2026

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta l'8 Gennaio 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)